

Agenzia Nazionale di Valutazione del  
sistema Universitario e della Ricerca



National Agency for the Evaluation of  
Universities and Research Institutes

## **REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA**

*Adottato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 25 del 10 febbraio 2022 e aggiornato con  
Delibera del Consiglio Direttivo n. 219 del 21 settembre 2023 e con Delibera del Consiglio  
Direttivo n. 219 del 2 ottobre 2025*

## INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	1
<b>Art. 1 – Definizioni e oggetto</b> .....	1
<b>Art. 2 – Natura dell’Agenzia</b> .....	1
<b>Art. 3 – Scopi e finalità dell’Agenzia</b> .....	1
<b>Art. 4 – Attività dell’Agenzia</b> .....	2
TITOLO II – ORGANI DELL’AGENZIA .....	4
<b>Art. 5 – Presidente</b> .....	4
<b>Art. 6 – Consiglio Direttivo</b> .....	5
<b>Art. 7 – Sedute e deliberazioni del Consiglio Direttivo</b> .....	6
<b>Art. 8 – Collegio dei revisori dei conti</b> .....	7
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE.....	8
<b>Art. 9 – Organizzazione</b> .....	8
<b>Art. 10 – Direttore</b> .....	8
<b>Art. 11 – Direzione Generale e Aree organizzative</b> .....	10
<b>Art. 12 – Dirigente di Area</b> .....	16
<b>Art. 13 – Responsabile di Unità Organizzativa</b> .....	17
TITOLO IV – ORGANI CONSULTIVI E DI VALUTAZIONE .....	18
<b>Art. 14 – Comitato Consultivo</b> .....	18
<b>Art. 15 – Organismo indipendente di valutazione della performance</b> .....	18
<b>Art. 16 – Comitato di Garanzia</b> .....	18
TITOLO V – PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	19
<b>Art. 17 – Programma annuale delle attività</b> .....	19
<b>Art. 18 – Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca</b> .....	20
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	20
<b>Art. 19 – Trasparenza</b> .....	20
<b>Art. 20 – Entrata in vigore</b> .....	21

## TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### Art. 1 – Definizioni e oggetto

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per “Agenzia”: l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
  - b) per “Presidente”: il Presidente dell’Agenzia;
  - c) per “Consiglio”: il Consiglio Direttivo dell’Agenzia;
  - d) per “Direttore”: il Direttore dell’Agenzia;
  - e) per “Comitato”: il Comitato Consultivo dell’Agenzia;
  - f) per “Collegio”: il Collegio dei Revisori dei conti;
  - g) per “OIV”: l’Organismo indipendente di valutazione della performance;
  - h) per “Decreto” il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 e successive modificazioni;
  - i) per “Ministro”: il Ministro dell’Università e della Ricerca;
  - j) per “Ministero”: il Ministero dell’Università e della Ricerca;
  - k) per “ENQA”: la European Association for Quality Assurance in Higher Education;
  - l) per “EQAR”: lo European Quality Assurance Register for Higher Education;
  - m) per “sistema della formazione superiore e della ricerca”: tutte le Istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale, nonché tutte le Istituzioni AFAM italiane, statali e non statali, legalmente riconosciute e l’insieme degli Enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero.
2. Il presente regolamento, in attuazione dell’art. 12, comma 4, lettera a) del Decreto, disciplina le regole di organizzazione generale dell’ANVUR, la definizione dei compiti delle Aree di cui al comma 1 del medesimo articolo e l’organizzazione dei rapporti operativi del Presidente e dei componenti del Consiglio con la struttura direzionale generale e le relative Aree. Il regolamento definisce altresì le competenze degli organi e della struttura direzionale generale, nel rispetto dei principi di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

### Art. 2 – Natura dell’Agenzia

1. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma. L’Agenzia ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio e opera ai sensi dell’art. 8, comma 1 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

### Art. 3 – Scopi e finalità dell’Agenzia

1. L’Agenzia assicura la realizzazione degli obiettivi previsti dall’art. 2 del Decreto, nonché da leggi e regolamenti, operando in coerenza con i metodi e le migliori prassi di valutazione a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti. In particolare:
  - a) svolge le funzioni di Agenzia nazionale di assicurazione della qualità, così come previsto dagli accordi europei in materia nell’ambito della realizzazione degli spazi europei dell’istruzione superiore e della ricerca;
  - b) sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della formazione superiore e della ricerca, sulla base di un programma almeno annuale adottato dal Consiglio e approvato dal Ministro;
  - c) cura la valutazione esterna della qualità delle attività delle Università, delle Istituzioni AFAM e degli Enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici;
  - d) indirizza le attività di valutazione affidate agli organi di valutazione interna degli Atenei, delle

- Istituzioni AFAM e degli Enti di ricerca;
- e) valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e innovazione;
  - f) svolge i compiti già attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti Comitati, anche innovando rispetto ai metodi e alle procedure da essi adottati;
  - g) promuove e svolge attività di ricerca sui temi della valutazione;
  - h) svolge altresì ogni altra funzione ad essa attribuita da leggi e regolamenti.

#### **Art. 4 – Attività dell'Agenzia**

1. L'Agenzia, sulla base del Programma annuale delle attività di cui all'articolo 2, comma 2 del Decreto, svolge le attività necessarie alla realizzazione degli obiettivi ad essa attribuiti da leggi e regolamenti. L'Agenzia realizza le attività di seguito indicate che, su richiesta del Ministro, possono essere svolte anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria, nonché di altre strutture universitarie e di ricerca e delle Istituzioni AFAM:
  - a) valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, terza missione, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle Università e degli Enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti, secondo quanto indicato all'art. 3, comma 2 del Decreto;
  - b) definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle strutture delle Università, degli Enti di ricerca, nonché dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il contributo di procedure interne di autovalutazione; per le questioni relative alle attività di formazione è promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza;
  - c) valuta, definendo i criteri e le metodologie, le strutture e i corsi di studio delle Istituzioni AFAM, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, dai regolamenti attuativi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dai provvedimenti del Ministero;
  - d) esercita funzioni di indirizzo delle attività di valutazione demandate agli organi di valutazione interna, raccordando la propria attività con quella da essi svolta e confrontandosi con loro sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori;
  - e) predispone, in collaborazione con i Nuclei di Valutazione interna, procedure uniformi e requisiti minimi cui le Università si attengono per la valutazione da parte degli studenti dell'efficacia della didattica e dell'efficienza dei servizi e cura l'analisi e la pubblicazione dei risultati;
  - f) elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi – in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca – ai fini dell'istituzione, fusione o federazione ovvero soppressione di Università o di sedi distaccate di Università esistenti, nonché per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari e delle Istituzioni AFAM, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master e le scuole di specializzazione;
  - g) elabora, su richiesta del Ministro, i parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali, ivi inclusa la determinazione dei livelli essenziali di prestazione e dei costi unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi;
  - h) valuta, sulla base dei risultati attesi e di parametri predefiniti, i risultati degli accordi di programma ed il loro contributo al miglioramento della qualità complessiva del sistema universitario e della ricerca;
  - i) valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca, di terza missione e di innovazione;
  - j) svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori

attività di valutazione, nonché di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica;

- k) svolge la valutazione della qualità della ricerca e della terza missione delle Università e degli Enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento delle procedure di valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie;
- l) svolge, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n 29 marzo 2012, n. 49 la valutazione delle politiche di reclutamento delle Università;
- m) sovrintende, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, alla valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;
- n) adempie ai compiti ad essa attribuiti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 per la valutazione degli Enti di ricerca.

2. L'Agenzia svolge altresì le seguenti attività:

- a) collabora con le strutture operative del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle Università, delle Istituzioni AFAM e degli Enti di ricerca, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto. Cura, inoltre, la realizzazione e l'aggiornamento continuo di una banca dati di esperti della valutazione, italiani e stranieri, da utilizzare ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera d) del Decreto;
- b) adotta, in coerenza con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che definiscono le modalità della valutazione delle attività delle Istituzioni AFAM, i necessari provvedimenti organizzativi per lo svolgimento di tali attività;
- c) collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi dell'Unione europea e internazionali, nonché con le agenzie di valutazione e le amministrazioni degli altri Paesi e con le organizzazioni scientifiche nazionali e internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi della formazione superiore e della ricerca;
- d) redige ogni due anni il Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 4, comma 3 del Decreto, che viene presentato al Ministro per la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e al Parlamento;
- e) fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e, in particolare, dell'art. 2, comma 1, lettera g) e dell'art. 4, riguardanti la partecipazione al SISTAN degli uffici di statistica di enti e organismi pubblici.

3. Le attività dell'Agenzia disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, in tutto o in parte, anche nei confronti di enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti.

4. L'attività dell'Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle attività di valutazione delle istituzioni di alta formazione e della ricerca sono valutati periodicamente da comitati di esperti internazionali nominati dal Ministro anche sulla base di designazioni delle organizzazioni europee di settore.

## TITOLO II – ORGANI DELL’AGENZIA

### Art. 5 – Presidente

1. Il Presidente, eletto ai sensi dell’art. 7 del Decreto, ha la rappresentanza legale dell’Agenzia; assicura il coordinamento e l’unitarietà delle strategie e delle attività da essa condotte; promuove le relazioni istituzionali in Italia e all’estero, curando i rapporti con gli organismi preposti.
2. Il Presidente:
  - a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio, stabilisce l’ordine del giorno delle sedute, ne dirige i lavori, sottoscrive le deliberazioni collegiali;
  - b) nomina, tra i componenti del Consiglio, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
  - c) propone al Consiglio la nomina del Direttore dell’Agenzia;
  - d) coordina il Consiglio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali;
  - e) verifica l’esecuzione delle delibere consiliari da parte del Direttore;
  - f) nomina, fra i componenti del Consiglio, i referenti degli ambiti tematici in cui si articola l’attività del Consiglio stesso, tenuto conto dei compiti attribuiti alle Aree in cui è organizzata la struttura direzionale generale di cui al successivo art. 11;
  - g) sottoscrive, per quanto di competenza, gli atti conseguenti alle deliberazioni del Consiglio, gli accordi e ogni altro atto a carattere generale e di valenza strategico-programmatica;
  - h) nomina il Comitato, ai sensi dell’art. 11 del Decreto, su proposta del Consiglio;
  - i) sovrintende alla predisposizione dei regolamenti di cui all’art. 12, comma 4 del Decreto;
  - j) coordina la definizione da parte del Consiglio di un Programma annuale delle attività dell’ANVUR, da sottoporre al Ministro per l’approvazione;
  - k) sovrintende alla predisposizione del Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca e ne cura la presentazione al Ministro ai fini della trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e al Parlamento;
  - l) assicura che le attività di valutazione dell’Agenzia siano realizzate secondo criteri di imparzialità, affidabilità e trasparenza, rendendo pubblici i risultati delle analisi, delle valutazioni e di ogni altra informazione di interesse generale, anche mediante il sito istituzionale dell’Agenzia stessa e altri canali istituzionali;
  - m) stipula, su proposta del Consiglio, eventuali contratti, convenzioni, protocolli o intese per la regolazione dei rapporti tra l’Agenzia e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali. Il Presidente può delegare il Direttore per la stipula dei suddetti atti;
  - n) sovrintende all’attività di comunicazione istituzionale dell’Agenzia;
  - o) si avvale della Segreteria Tecnica/Affari legali per le attività di supporto alle proprie funzioni;
  - p) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile, con esclusione dei regolamenti, dei piani aventi natura strategica, del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
  - q) cura i rapporti operativi con il Direttore e con i dirigenti preposti alle Aree in cui è articolata la struttura direzionale generale in relazione alle materie di specifica competenza delle strutture stesse e vigila sul rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e delle direttive deliberati dal Consiglio;
  - r) ricopre il ruolo di titolare del trattamento dei dati dell’Agenzia ed è competente a predisporre gli atti per l’attuazione del relativo regolamento;
  - s) vigila, sovrintende e assicura il corretto funzionamento delle attività dell’Agenzia.
3. La carica di Presidente è a tempo pieno ed è incompatibile, pena la decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate. Il Presidente può svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività solo a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d’autore, e purché non costituiscano oggetto di valutazione da parte dell’Agenzia.

## Art. 6 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro e sentite le competenti Commissioni parlamentari, è costituito da sette componenti scelti con le modalità previste all'art. 8 del Decreto.
2. Il Consiglio determina le attività e gli indirizzi strategici e gestionali dell'Agenzia sulla base di una programmazione annuale, definendo altresì criteri, metodi e tempistiche delle attività di valutazione. In particolare, il Consiglio:
  - a) propone al Presidente la nomina del Comitato, ai sensi dell'art. 11 del Decreto;
  - b) definisce le direttive generali, gli indirizzi strategici e operativi contenuti nel Programma delle attività dell'Agenzia da sottoporre al Ministro per l'approvazione;
  - c) formula le direttive generali per la predisposizione del Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca da presentare al Ministro ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Decreto e ne approva i contenuti;
  - d) adotta il bando per l'attuazione del processo di valutazione della qualità della ricerca e della terza missione e approva il Rapporto finale sulla base degli esiti delle valutazioni effettuate;
  - e) approva annualmente il Piano triennale dei fabbisogni di personale ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
  - f) approva i regolamenti previsti dall'art. 12, comma 4 del Decreto;
  - g) delibera, su proposta del Direttore d'intesa col Presidente, tenuto conto dei criteri indicati all'art. 12 del Decreto e della dotazione organica, le modalità di organizzazione dell'Agenzia;
  - h) approva, su proposta del Direttore, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, il Piano triennale della Performance e la relativa Relazione, nonché il Programma triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
  - i) approva il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio relative alle categorie di spesa ed il rendiconto consuntivo, secondo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
  - j) approva le Linee Guida, i criteri, i metodi, i bandi e i rapporti finali relativi all'attuazione dei processi di valutazione di competenza dell'Agenzia;
  - k) incontra, con cadenza periodica, il Comitato di cui all'art. 11 del Decreto, al fine di illustrare le attività che l'Agenzia sta svolgendo e il programma per il periodo successivo e di ricevere eventuali osservazioni e proposte;
  - l) nomina, su proposta del Presidente e secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3 del Decreto, il Direttore dell'Agenzia;
  - m) nomina, su proposta del Presidente, l'OIV, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
  - n) definisce, su proposta del Presidente, gli obiettivi che dovranno essere assegnati al Direttore e procede alla relativa valutazione dopo aver acquisito il parere dell'OIV;
  - o) delibera, su proposta del Direttore, il conferimento degli incarichi dirigenziali ai responsabili delle Aree;
  - p) delibera in materia di conferimento degli incarichi agli esperti della valutazione, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4, lettera d) del Decreto;
  - q) ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
  - r) adotta ogni altro atto utile alle funzioni di indirizzo e di controllo dell'Agenzia, definendo tempi e risorse necessarie per il conseguimento dei risultati indicati;
  - s) procede alla costituzione di gruppi di lavoro su specifiche tematiche valutative;
  - t) esercita ogni altra funzione affidatagli da disposizioni legislative o regolamentari.
3. I componenti del Consiglio possono essere designati dal Presidente in qualità di referenti di specifici ambiti tematici dei quali riferiscono al Presidente e al Consiglio.
4. Il Consiglio si avvale della Segreteria Tecnica/Affari legali per lo svolgimento delle proprie funzioni.

5. La carica di componente del Consiglio è a tempo pieno ed è incompatibile, pena la decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate. I componenti del Consiglio possono svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività solo a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d'autore, e purché non costituiscano oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia.

#### **Art. 7 – Sedute e deliberazioni del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio si riunisce di norma una volta ogni 15 giorni ed è convocato dal Presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno e lo presiede. La convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno è inviata di norma almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta e le relative bozze di delibera sono di norma messe a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni lavorativi prima della seduta.
2. I componenti del Consiglio che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Presidente.
3. Ogni componente del Consiglio può chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio stesso, specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso, il Presidente assicura che la convocazione avvenga entro dieci giorni dalla richiesta.
4. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti, comunque in presenza del Presidente ovvero del Vicepresidente. Nel caso in cui i componenti in carica siano pari o inferiori a cinque, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti. I componenti possono prendere parte alle riunioni del Consiglio anche tramite seduta telematica, videoconferenza e teleconferenza.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti e, in ogni caso, con non meno di due voti favorevoli. Nel caso in cui i componenti in carica siano inferiori a cinque, le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole di almeno tre componenti. Il voto è sempre palese, salvo che, nel caso di deliberazioni concernenti dati personali e sensibili e pareri "classificati", sia richiesto il voto segreto da uno degli aventi diritto al voto.
6. I componenti del Consiglio referenti per i singoli ambiti tematici, con il supporto dell'attività istruttoria svolta dai Dirigenti responsabili delle Aree organizzative di riferimento, illustrano le proposte di deliberazione ai fini della trattazione collegiale delle questioni che rientrano nel rispettivo ambito.
7. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.
8. Il Direttore è supportato, nello svolgimento della sua attività di Segretario del Consiglio, dalla Segreteria Tecnica/Affari legali.
9. Il verbale delle riunioni del Consiglio riporta:
  - a) i nomi dei presenti, l'ordine del giorno con eventuali integrazioni e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e della discussione;
  - b) le deliberazioni adottate, con l'indicazione della modalità di assunzione delle stesse se non disposte all'unanimità dei votanti. Se una delibera viene adottata a maggioranza vengono riportati i voti contrari e le astensioni. I componenti del Consiglio che manifestano opinioni discordanti rispetto a quelle della maggioranza possono chiedere che la loro opinione, redatta in forma sintetica, sia inserita nel verbale della riunione. I componenti possono in ogni caso far inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventivamente lettura.

10. Il verbale di ogni riunione viene sottoposto al Presidente, che ne dispone la trasmissione ai componenti del Consiglio almeno il giorno precedente la riunione, per l'approvazione o per la formulazione di eventuali osservazioni e/o correzioni. L'originale del verbale approvato, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene conservato agli atti del Consiglio.
11. L'elenco delle deliberazioni adottate dal Consiglio viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali.
12. Le delibere del Consiglio, assunte secondo quanto sopra specificato, sono immediatamente esecutive, salvo quelle che richiedono l'approvazione o l'autorizzazione del Ministro, secondo quanto indicato all'art. 12 del Decreto.
13. I componenti del Collegio dei revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio per le attività di competenza.
14. In seduta, il Consiglio può sentire Dirigenti e funzionari dell'Agenzia, ovvero il Presidente del Comitato, l'OIV o persone esterne, senza compenso se non il rimborso delle spese, su specifici argomenti; della loro audizione è fatta menzione nel verbale della seduta.

#### **Art. 8 – Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è responsabile, in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni, del controllo di regolarità amministrativa e contabile presso l'Agenzia; vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e provvede agli altri compiti ad esso demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica.
2. Il Collegio, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce la cadenza ordinaria e le modalità delle proprie riunioni e le relative regole di funzionamento. I verbali delle riunioni e delle visite di cui al comma 3 sono redatti con il supporto segretariale delle Strutture dell'Agenzia.
3. I componenti del Collegio possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
4. I Revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio dell'Agenzia.
5. Il Direttore dell'Agenzia presenta all'esame del Collegio, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, gli schemi dei bilanci preventivi, le loro variazioni, le delibere di accertamento dei residui e il conto consuntivo, corredati dalla relazione illustrativa. Il Collegio redige apposita relazione da allegare ai predetti documenti.
6. I verbali del Collegio dei revisori sono messi a disposizione del Consiglio e del Direttore e sono trasmessi al Ministero, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Corte dei conti.

### TITOLO III – ORGANIZZAZIONE

#### Art. 9 – Organizzazione

1. L'organizzazione dell'Agenzia, deliberata dal Consiglio su proposta del Direttore d'intesa con il Presidente, in coerenza con le attività di valutazione di cui all'art. 4, definisce l'architettura generale della struttura organizzativa nonché le funzioni e le responsabilità primarie dei processi interni.
2. L'organizzazione dell'Agenzia è improntata ai seguenti principi:
  - a) funzionalità rispetto alle attività e ai compiti attribuiti all'Agenzia dal Decreto;
  - b) perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, anche grazie alla semplificazione e alla digitalizzazione dei processi di lavoro;
  - c) flessibilità nell'organizzazione del lavoro, tramite la promozione di un'organizzazione per processi;
  - d) valorizzazione delle competenze e della cultura del merito e del risultato, anche attraverso la formazione continua e il bilanciamento tra lavoro in presenza e lavoro agile;
  - e) chiara individuazione delle responsabilità gestionali e amministrative rispetto ad ambiti omogenei di processi;
  - f) trasparenza dei processi e delle procedure, assicurando l'accessibilità ai documenti e il coinvolgimento dei portatori di interesse.
3. L'Agenzia è organizzata in una struttura direzionale generale, denominata "Direzione Generale", e articolata in tre Aree individuate, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto, rispettivamente in:
  - a) Area Amministrativo-Contabile;
  - b) Area Valutazione delle Istituzioni della formazione superiore;
  - c) Area Valutazione della Ricerca.
4. Secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2 del Decreto, il Direttore è posto a capo della Direzione Generale e i Dirigenti sono responsabili delle Aree.
5. Nell'ambito della Direzione Generale e delle singole Aree sono istituite Unità Organizzative responsabili della programmazione, organizzazione e gestione di processi relativi ad ambiti tematici omogenei per metodi, contenuti e finalità.
6. Al fine di assicurare il presidio tecnico e amministrativo di processi di lavoro con un elevato impatto trasversale rispetto alle attività delle Aree possono essere istituite, con provvedimento del Direttore, specifiche Unità di Progetto. Alle suddette Unità partecipano unità di personale afferenti alle Unità Organizzative coinvolte nei processi di lavoro assegnati alla responsabilità dell'Unità di Progetto.
7. A capo delle Unità Organizzative e delle Unità di Progetto sono preposti responsabili individuati tra il personale non dirigente dell'Agenzia. Nel caso in cui non sia individuato un responsabile le relative funzioni sono ricoperte *ad interim* dal Dirigente dell'Area di riferimento.

#### Art. 10 – Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente, tra persone di comprovata esperienza nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse e con documentate conoscenze ed esperienze nel campo della valutazione delle attività del sistema delle università e della ricerca, secondo le modalità e i termini previsti all'art. 10, commi 3 e 4 del Decreto.
2. Il Direttore ha la responsabilità della gestione e dell'organizzazione interna dell'Agenzia. Dirige, coordina e controlla le attività delle Aree, esercitando le funzioni previste dall'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. In particolare, il Direttore:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, tenuto conto delle direttive formulate dal Presidente;
- b) recepisce le direttive generali impartite dal Consiglio sugli indirizzi strategici per la predisposizione del Programma annuale delle attività dell'ANVUR e attribuisce ai Dirigenti delle Aree i compiti per l'elaborazione dei contenuti di rispettiva competenza;
- c) partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto;
- d) supporta il Presidente nella predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio e fornisce gli schemi di deliberazione corredati della necessaria documentazione;
- e) fornisce al Presidente:
  - i. entro il 30 ottobre di ogni anno, tenuto conto delle direttive impartite dal Consiglio, gli elementi per l'elaborazione del Programma annuale delle attività dell'ANVUR relativo all'anno successivo;
  - ii. entro il 30 novembre di ogni anno, i progetti di bilancio preventivo annuale e finanziario ed economico, con decorrenza dall'anno successivo, e le eventuali proposte di variazioni per l'anno in corso;
  - iii. entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, il rendiconto generale dell'Agenzia nelle sue articolazioni;
- f) elabora, sulla base dei rapporti redatti dai Dirigenti delle Aree, la Relazione annuale di verifica dei risultati gestionali dell'Agenzia, da sottoporre al Presidente, che la presenta al Consiglio;
- g) predispone gli schemi dei regolamenti di cui all'art. 12, comma 4 del Decreto e gli altri atti disciplinanti le specifiche materie da sottoporre al Presidente e al Consiglio;
- h) coordina e assume la responsabilità della gestione dell'Agenzia ai fini dell'attuazione del Programma annuale delle attività dell'ANVUR, dei relativi contratti, delle convenzioni e degli accordi con soggetti terzi;
- i) elabora, nell'ambito della gestione della performance, rapporti almeno semestrali rispetto agli obiettivi istituzionali, identificando gli eventuali scostamenti e i possibili rimedi, e informa tempestivamente il Presidente e il Consiglio circa eventuali rilevanti problematiche gestionali;
- j) fornisce al Presidente e al Consiglio le proposte per la predisposizione dell'organizzazione dell'Agenzia;
- k) definisce le eventuali Unità di Progetto di cui all'art. 9, comma 6 del presente regolamento e le risorse da assegnare a ciascuna di esse, previa individuazione delle attività da realizzare;
- l) propone al Consiglio la nomina dei Dirigenti responsabili delle Aree e conferisce i relativi incarichi, gli obiettivi da perseguire e le conseguenti risorse a disposizione;
- m) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, funzionali all'operatività dell'organizzazione e alla realizzazione dei programmi di attività deliberati dal Consiglio;
- n) definisce la ripartizione delle risorse finanziarie, strumentali e umane tra le Aree, tenendo conto delle proposte formulate dai rispettivi Dirigenti, in accordo con le previsioni programmatiche del Programma annuale delle attività dell'Agenzia e con le risorse di bilancio disponibili;
- o) provvede, previa delibera del Consiglio, al conferimento degli incarichi agli esperti della valutazione di cui all'art. 12, comma 4, lettera d) del Decreto;
- p) nomina, sentiti i Dirigenti delle Aree, i responsabili delle Unità Organizzative e delle Unità di Progetto;
- q) esercita deleghe e compiti specifici attribuiti espressamente dal Consiglio, dal Presidente, dai regolamenti dell'ANVUR, dalle leggi e dal contratto collettivo di lavoro vigente;
- r) conferisce deleghe nell'ambito delle proprie attribuzioni, con esclusione di quanto attribuitogli direttamente dal Consiglio e dal Presidente;
- s) assicura il riscontro dell'Agenzia al programma nazionale relativo alla trasparenza amministrativa, alla gestionale documentale, alla centralizzazione degli archivi, alla conservazione e all'accesso alle informazioni ed ai dati, nonché la graduale applicazione del Codice della Amministrazione Digitale, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

- t) assicura l'applicazione della normativa in materia di sicurezza;
  - u) coordina le attività relative al sistema di valutazione delle attività amministrative delle Università e degli Enti di pubblici di ricerca vigilati dal Ministero;
  - v) coordina, tenuto conto delle direttive del Presidente e del Consiglio, la predisposizione del Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario.
4. Il rapporto di lavoro di Direttore è incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, con l'esercizio di attività professionali, commerciali o industriali e con la carica di amministratore o sindaco di società che abbiano fine di lucro.
  5. Il Direttore non può avere interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca.
  6. Al Direttore, se proveniente da Amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21, comma 1 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

#### **Art. 11 – Direzione Generale e Aree organizzative**

1. Le Aree, come definite dall'articolo 9, comma 3 del presente Regolamento, sono strutture omogenee per ambito di attività, di cui si avvalgono gli Organi e il Direttore.
2. Nell'ambito delle attività e dei processi di competenza di ogni Area e Unità Organizzativa è uniformemente attribuita a ciascuna di esse la responsabilità di:
  - a) elaborare i contenuti necessari per la predisposizione del Programma annuale delle attività dell'ANVUR e del Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca;
  - b) predisporre l'istruttoria e i relativi atti (decreti, delibere, determine, ordini di servizio) a supporto delle decisioni del Consiglio e del Direttore;
  - c) curare l'aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale;
  - d) assicurare la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza;
  - e) programmare e applicare le misure in materia di anticorruzione;
  - f) gestire le procedure di accesso agli atti amministrativi;
  - g) curare, con il supporto della Segreteria Tecnica/Affari Legali, il contenzioso di competenza;
  - h) adeguare, con il supporto della Segreteria Tecnica/Affari Legali per gli aspetti di coordinamento normativo, i regolamenti di competenza.
3. In staff alla **Direzione Generale** sono collocate le Unità Organizzative responsabili della gestione di attività di carattere istituzionale di supporto agli Organi o al Direttore, ovvero caratterizzate da funzioni trasversali o che richiedono la necessaria indipendenza rispetto ai processi amministrativi o di valutazione. Le suddette Unità Organizzative sono:
  - 3.1. **Segreteria Tecnica/Affari Legali**, responsabile delle seguenti attività:
    - a) supporto segretariale agli Organi (Presidente, Consiglio, Comitato) e al Direttore;
    - b) organizzazione, secondo le direttive del Presidente e in collaborazione con l'Ufficio stampa dell'Agenzia, dell'attività di comunicazione e gestione degli eventi istituzionali;
    - c) cura dei rapporti istituzionali con gli analoghi Uffici delle Istituzioni nazionali e internazionali;
    - d) definizione e gestione, in collaborazione con l'Ufficio stampa dell'Agenzia, della struttura del sito istituzionale dell'Agenzia;
    - e) supporto giuridico e legale alle Aree e alle Unità e cura dei rapporti con l'Avvocatura;
    - f) aggiornamento normativo a supporto degli adeguamenti regolamentari richiesti alle Aree;
    - g) supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nella definizione e implementazione del Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza e nello

svolgimento delle attività previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- h) gestione dell'attività istruttoria e di preparazione delle sedute del Consiglio e supporto al Direttore nello svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante;
- i) gestione dell'archivio informatico delle delibere del Consiglio e del Comitato.

### **3.2. Statistica**, responsabile delle seguenti attività:

- a) svolgimento per conto dell'Agenzia di tutte le attività previste nel Sistema Statistico Nazionale (SISTAN);
- b) trasmissione al SISTAN dei dati informativi relativi all'Agenzia, detenuti in ragione della propria attività istituzionale o raccolti per finalità statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale o strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente;
- c) cura dei rapporti con l'ISTAT, l'EUROSTAT, il Ministero, il CINECA, le Istituzioni valutate e gli altri Organismi nazionali e internazionali nell'ambito della progettazione, raccolta, analisi, elaborazione di dati relativi alle funzioni istituzionali attribuite all'Agenzia;
- d) coordinamento, sviluppo e gestione, in collaborazione con le Aree e le Unità Organizzative, del Sistema Informativo Statistico dell'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
- e) promozione e realizzazione della rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici negli ambiti di valutazione dell'Agenzia, in coerenza con quanto previsto dal programma statistico nazionale;
- f) supporto tecnico all'Area amministrativo-contabile, avvalendosi del Responsabile della protezione dei dati personali, per assicurare la sicurezza del sistema informativo e il rispetto delle prescrizioni del codice dell'amministrazione digitale;
- g) gestione degli accessi alle banche dati dell'Agenzia o utilizzate dalla stessa per le attività di valutazione;
- h) attività di ricerca e analisi relativamente ai dati utilizzati dall'Agenzia nell'ambito delle attività di valutazione, al fine di predisporre specifici approfondimenti tematici e verificare l'affidabilità di modelli, criteri e parametri di valutazione;
- i) aggiornamento, raccolta e analisi, in collaborazione con le Aree e le Unità Organizzative, dei dati utili alla predisposizione del Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca;
- j) supporto metodologico alle Aree e alle Unità Organizzative al fine di migliorare l'utilizzo dei dati e l'individuazione di criteri e parametri da impiegare nell'attività di valutazione;
- k) rilevazioni e indagini campionarie presso enti, istituzioni, individui, con la finalità di migliorare il livello di conoscenza sull'attività di valutazione, sul sistema della formazione superiore e della ricerca;
- l) messa a disposizione di competenze in materia di linguaggi di programmazione e modellizzazione, nonché di elaborazioni su banche dati esterne.

### **3.3. Performance e Controllo di Gestione**, responsabile delle seguenti attività:

- a) pianificazione e coordinamento delle funzioni attribuite all'Agenzia dalla normativa nazionale (art. 13, comma 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), relativamente al sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca vigilati dal Ministero;
- b) supporto al Consiglio nella predisposizione di indirizzi e linee guida in materia di gestione integrata del ciclo della performance delle Università e degli Enti di ricerca, anche attraverso il coinvolgimento e il confronto con i Nuclei di Valutazione e gli OIV delle Istituzioni;
- c) predisposizione di rapporti periodici di analisi e valutazione sullo stato della gestione integrata della performance delle Università e degli Enti di ricerca;
- d) supporto al Direttore nei compiti previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai fini della

- predisposizione del sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Agenzia e all’OIV nelle attività riguardanti la gestione del ciclo della performance;
- e) predisposizione, in collaborazione con le Aree e le Unità Organizzative, del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), tenendo conto del Programma delle attività dell’Agenzia;
- f) progettazione, in collaborazione con le Aree organizzative, realizzazione e gestione del sistema di controllo di gestione dell’Agenzia.

### 3.4. Internazionalizzazione

- a) coordinamento, in collaborazione con le Aree e le Unità Organizzative, delle procedure di accreditamento internazionale dell’Agenzia;
- b) cura dei rapporti con ENQA, EQAR e le altre Agenzie internazionali;
- c) promozione di attività e accordi di cooperazione con Agenzie di altri Paesi, volti a favorire lo scambio di esperienze e la realizzazione di progetti e iniziative su temi di comune interesse;
- d) coordinamento della partecipazione dell’Agenzia a Gruppi di lavoro internazionali su temi connessi agli standard internazionali di assicurazione della qualità.

4. **L’Area Amministrativo-Contabile** è responsabile della pianificazione e gestione degli aspetti amministrativi, contabili, giuridici e contrattuali relativi ai processi di programmazione e gestione economico finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi ed esecuzione di lavori, gestione delle risorse umane, sicurezza degli ambienti e degli strumenti di lavoro, compresi i sistemi informatici. In particolare, l’Area Amministrativo-Contabile e le Unità Organizzative afferenti alla stessa hanno la responsabilità, anche eventualmente con il supporto di strutture esterne, delle seguenti attività:

- a) istruttoria e gestione degli atti istituzionali che impegnano l’Agenzia nei confronti di terzi;
- b) istruttoria e gestione delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi necessari all’Agenzia e alla sicurezza degli ambienti di lavoro e del personale;
- c) gestione di tutte le procedure previste dall’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
- d) pianificazione e monitoraggio, in collaborazione con le altre Aree e con l’Unità Organizzativa Statistica, degli interventi per la gestione e la sicurezza del sistema informativo e le misure necessarie in materia di protezione dei dati personali;
- e) svolgimento, con il supporto dell’Unità Organizzativa Statistica, dei compiti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell’amministrazione digitale;
- f) applicazione delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e supporto al Direttore per la loro corretta attuazione;
- g) programmazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, dei fabbisogni di personale e gestione delle procedure di reclutamento e di progressione di carriera del personale in servizio;
- h) gestione delle procedure disciplinari previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal CCNL di riferimento;
- i) supporto amministrativo ai fini della selezione e attribuzione degli incarichi ad esperti della valutazione e collaboratori esterni, nonché liquidazione dei compensi, laddove previsti, e dei rimborsi spese e gestione dell’Anagrafe delle prestazioni;
- j) gestione degli adempimenti normativi, regolamentari e contrattuali inerenti al rapporto di lavoro (contratto di assunzione ed eventuali modifiche, retribuzione, autorizzazione incarichi esterni, ferie, compensi per lavoro straordinario, assicurazioni, previdenza, assistenza e fiscalità, trattamento dei dati personali);
- k) gestione delle relazioni sindacali e dei relativi adempimenti;
- l) programmazione e gestione delle attività di formazione e aggiornamento del personale nelle materie di competenza, tenuto conto dei fabbisogni prospettati dal Direttore e dai Dirigenti delle Aree;
- m) programmazione economico finanziaria e gestione del bilancio dell’Agenzia sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e tenuto conto delle indicazioni formulate dal Direttore;

- n) tenuta della contabilità, garantendo l'osservanza di tutti i relativi adempimenti di natura contabile e fiscale e curando la gestione dei flussi finanziari con l'Istituto cassiere;
- o) supporto all'attività del Collegio dei Revisori dei conti e assicurazione di tutti gli adempimenti richiesti nei confronti del Ministero, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Corte dei conti.

5. Al fine di organizzare la responsabilità e la gestione delle attività di competenza di cui al comma 4, nell'ambito dell'Area Amministrativo-Contabile sono individuate le seguenti Unità Organizzative e i processi di lavoro affidati alla responsabilità delle stesse.

#### **5.1. Bilancio e Affari generali**

- a) programmazione e gestione del Bilancio;
- b) gestione del ciclo delle entrate e delle spese e adempimenti di natura contabile e fiscale;
- c) gestione di gare e affidamenti per lavori e acquisizione di beni e servizi, incluse le procedure previste dall'AUSA;
- d) gestione del patrimonio, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (compresa la formazione obbligatoria);
- e) gestione e sicurezza, con il supporto dell'Unità Organizzativa Statistica, del sistema informatico dell'Agenzia;
- f) gestione del protocollo e dei flussi documentali.

#### **5.2. Risorse umane**

- a) programmazione dei fabbisogni di personale e gestione delle procedure di reclutamento e progressione di carriera;
- b) gestione del contratto integrativo e supporto alle relazioni sindacali;
- c) gestione delle attività di formazione del personale;
- d) gestione del trattamento economico e giuridico del personale e dei componenti del Consiglio, compreso il trattamento dei dati personali;
- e) gestione degli adempimenti fiscali, assicurativi, previdenziali e dell'Anagrafe delle prestazioni;
- f) gestione, in collaborazione con le Aree tecniche e le Unità Organizzative, delle procedure per il conferimento degli incarichi agli esperti della valutazione di cui all'art. 12, comma 4, lettera d) del Decreto, stipula dei relativi contratti e trattamento dei dati personali, liquidazione compensi e rimborsi spese.

6. L'Area Valutazione delle Istituzioni della formazione superiore è responsabile della pianificazione e gestione delle attività di valutazione delle Istituzioni della formazione superiore (Università, Istituzioni ad ordinamento speciale e Istituzioni AFAM) e dei Collegi di merito. Relativamente alle Istituzioni AFAM, l'attività di valutazione tiene conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 5 del Decreto, dalle ulteriori norme di settore e dai provvedimenti del Ministero. Su richiesta del Ministro, l'attività di valutazione può essere svolta anche nei confronti di centri e consorzi interuniversitari. In particolare, l'Area valutazione delle Università e delle Istituzioni della formazione superiore, anche avvalendosi di esperti della valutazione ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera d) del Decreto e con il supporto dei Nuclei di Valutazione, ha la responsabilità delle seguenti attività:

- a) predisposizione e aggiornamento – anche tenendo conto degli standard internazionali per l'assicurazione della qualità – di criteri, modalità e indicatori da proporre al Ministero, volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia, nonché a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività delle Istituzioni valutate;
- b) pianificazione e organizzazione di modalità di confronto e di coinvolgimento dei portatori di interesse esterni all'Agenzia nelle attività di valutazione e accreditamento delle Istituzioni e dei corsi di studio;
- c) valutazione ai fini dell'accREDITAMENTO iniziale e periodico da parte del Ministero, dei corsi di studio e delle sedi universitarie, comprese quelle di nuova istituzione, interfacciandosi, ove necessario, con

l'Area Valutazione della Ricerca;

- d) monitoraggio e valutazione periodica dei corsi di studio e delle sedi universitarie;
- e) formulazione di analisi ed elaborazioni per l'individuazione di requisiti quantitativi e qualitativi, ai fini dell'istituzione, fusione o federazione ovvero soppressione di Università o di sedi distaccate di Università esistenti o di corsi di studio;
- f) valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle Istituzioni AFAM e dei relativi corsi di studio, ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico degli stessi da parte del Ministero;
- g) predisposizione di Linee guida funzionali a consentire all'Agenzia di esercitare funzioni di indirizzo delle attività di valutazione demandate ai Nuclei di Valutazione delle Università e delle Istituzioni AFAM e relativa valutazione e utilizzo degli esiti;
- h) predisposizione, in collaborazione con i Nuclei di Valutazione, di procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti, e successiva pubblicazione delle rilevazioni, nel rispetto della tutela dei dati personali;
- i) predisposizione di procedure uniformi per la verifica degli apprendimenti degli studenti e per la valutazione dell'efficacia della didattica, e successiva pubblicazione delle rilevazioni, nel rispetto della tutela dei dati personali;
- j) predisposizione, in collaborazione con l'Unità Organizzativa Statistica, di modelli per la raccolta di dati nel settore della formazione superiore, per favorirne l'analisi, il monitoraggio e la relativa valutazione;
- k) supporto all'Unità Organizzativa Statistica nella raccolta di informazioni e dati da analizzare e utilizzare per il miglioramento delle attività di valutazione attribuite all'Agenzia;
- l) gestione delle procedure di selezione e formazione degli esperti della valutazione negli ambiti di propria competenza, anche collaborando alla realizzazione e all'aggiornamento della banca dati di esperti della valutazione, italiani e stranieri di cui all'articolo 5, comma 3 del Decreto;
- m) partecipazione a gruppi di lavoro, programmi di ricerca sulla didattica, nonché a incontri nazionali e internazionali sui temi della valutazione negli ambiti di competenza;
- n) gestione degli aspetti amministrativi e procedurali richiesti dalle attività sopra richiamate che non siano di competenza dell'Area Amministrativo-Contabile.

7. Al fine di organizzare la responsabilità e la gestione delle attività di competenza di cui al comma 6, nell'ambito dell'Area Valutazione delle istituzioni della formazione superiore sono individuate le seguenti Unità Organizzative e i processi di lavoro affidati alla responsabilità delle stesse:

#### **7.1. Accredimento e Valutazione delle Università**

- a) valutazione ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie e dei Collegi di merito;
- b) monitoraggio e valutazione periodica dei corsi di studio delle Università;
- c) selezione, formazione e organizzazione delle attività degli esperti della valutazione;
- d) definizione di Linee guida e coordinamento delle attività dei Nuclei di Valutazione negli ambiti di competenza;
- e) organizzazione e gestione della valutazione degli esiti degli apprendimenti (TECO);
- f) organizzazione e gestione della valutazione dei corsi da parte degli studenti.

#### **7.2. Accredimento e Valutazione delle Istituzioni AFAM**

- a) valutazione ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle Istituzioni AFAM, nell'ambito di quanto previsto dalle norme vigenti e dai provvedimenti del Ministero;
- b) selezione, formazione e organizzazione delle attività degli esperti della valutazione;
- c) definizione di Linee guida e coordinamento delle attività dei Nuclei di Valutazione negli ambiti di competenza;
- d) organizzazione e gestione della valutazione dei corsi da parte degli studenti.

8. **L'Area Valutazione della Ricerca** è responsabile della pianificazione e gestione delle attività di valutazione della ricerca e di terza missione/impatto relative alle Istituzioni della formazione superiore e agli Enti e istituzioni pubbliche di ricerca. Relativamente alle Istituzioni AFAM, l'attività di valutazione tiene conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 5 del Decreto, delle ulteriori norme di settore e dei provvedimenti del Ministero. Su richiesta del Ministero, ovvero degli enti interessati, l'Area Valutazione della Ricerca può svolgere tali attività anche nei confronti di altre strutture di ricerca. In particolare, l'Area, anche avvalendosi di esperti della valutazione ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera d) del Decreto e con il supporto dei Nuclei di valutazione, ha la responsabilità delle seguenti attività:
- a) predisposizione e aggiornamento, anche tenendo conto degli standard internazionali per l'assicurazione della qualità, di criteri, modalità e indicatori da proporre al Ministero, volti a misurare e verificare i requisiti strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca da utilizzare per la valutazione e l'accreditamento dei dottorati di ricerca e, ove richiesto dal Ministero, per le scuole di specializzazione;
  - b) pianificazione e organizzazione di modalità di confronto e di coinvolgimento dei portatori di interesse esterni all'Agenzia nelle attività di valutazione di competenza;
  - c) valutazione iniziale e verifica periodica ai fini dell'accreditamento del Ministero dei corsi di dottorato di ricerca, interfacciandosi, ove necessario, con l'Area valutazione delle Università;
  - d) predisposizione di Linee guida funzionali a consentire all'Agenzia di esercitare funzioni di indirizzo delle attività di valutazione demandate ai Nuclei di Valutazione negli ambiti di propria competenza e verifica dell'esito delle stesse;
  - e) pianificazione, organizzazione e gestione degli esercizi valutativi della Qualità della Ricerca (VQR), compreso il calcolo dell'Indicatore standardizzato di performance dipartimentale (ISPD) da comunicare al Ministero nell'ambito della valutazione dei Dipartimenti di eccellenza, ai sensi dell'art. 1 comma 319 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  - f) pianificazione e realizzazione delle attività di valutazione degli enti di ricerca secondo quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
  - g) coordinamento della valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione;
  - h) predisposizione di Linee guida, criteri e indicatori per la raccolta delle informazioni e per la valutazione delle attività di ricerca e terza missione/impatto;
  - i) coordinamento e gestione dei compiti attribuiti all'Agenzia nell'ambito delle procedure relative all'Abilitazione Scientifica Nazionale (proposta dei valori-soglia degli indicatori, valutazione dei candidati commissari, classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche);
  - j) definizione di modalità e criteri per la valutazione delle politiche di reclutamento delle Università secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
  - k) predisposizione, in collaborazione con l'Unità Organizzativa Statistica, di modelli per la raccolta di dati nel settore della ricerca e della terza missione, per favorirne l'analisi, il monitoraggio e la relativa valutazione;
  - l) supporto all'Unità Organizzativa Statistica nella raccolta di informazioni e dati da analizzare e utilizzare per il miglioramento delle attività di valutazione attribuite all'Agenzia;
  - m) gestione delle procedure di selezione e formazione degli esperti della valutazione negli ambiti di propria competenza, anche collaborando alla realizzazione e all'aggiornamento della banca dati di esperti della valutazione, italiani e stranieri di cui all'articolo 5, comma 3 del Decreto;
  - n) organizzazione di attività di ricerca sulla valutazione, mediante studi e analisi dei dati raccolti, anche partecipando a gruppi di lavoro, programmi di ricerca, incontri nazionali e internazionali sui temi della valutazione della ricerca;
  - o) gestione degli aspetti amministrativi e procedurali richiesti dalle attività sopra richiamate che non siano di competenza dell'Area Amministrativo-Contabile.

9. Al fine di organizzare la responsabilità e la gestione delle attività di competenza di cui al comma 8, nell'ambito dell'Area Valutazione della Ricerca sono individuate le seguenti Unità Organizzative e i processi di lavoro affidati alla responsabilità delle stesse:

**9.1. Valutazione della ricerca, della terza missione e dell'impatto**

- a) pianificazione, organizzazione e gestione della VQR e calcolo dei relativi indicatori, anche ai fini della procedura di individuazione dei Dipartimenti di eccellenza;
- b) valutazione delle attività e dei risultati della ricerca e della terza missione e dell'impatto delle università, degli enti di ricerca e delle istituzioni AFAM;
- c) valutazione delle politiche di reclutamento delle Università;
- d) definizione di Linee guida e coordinamento delle attività dei Nuclei di Valutazione negli ambiti di competenza;
- e) selezione, formazione e gestione degli esperti della valutazione nelle materie di competenza.

**9.2. Valutazione delle riviste e formazione alla ricerca**

- a) valutazione iniziale e verifica periodica dei dottorati di ricerca ai fini dell'accreditamento da parte del Ministero;
- b) verifica periodica dei valori-soglia relativi agli indicatori utilizzati dal Ministero per l'Abilitazione Scientifica Nazionale e valutazione dei candidati commissari;
- c) gestione del processo di classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche;
- d) analisi ed elaborazione delle informazioni richieste dal Ministero per l'accreditamento delle Scuole di specializzazione;
- e) definizione di Linee guida e coordinamento delle attività dei Nuclei di Valutazione negli ambiti di competenza;
- f) selezione, formazione e gestione degli esperti della valutazione nelle materie di competenza.

**Art. 12 – Dirigente di Area**

1. Il Dirigente di Area, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare dall'articolo 17, e di quanto disposto dall'art. 11, comma 2 del presente regolamento, è responsabile della coerenza tra i risultati ottenuti e gli obiettivi della programmazione delle attività della propria Area. A tal fine:

- a) dirige, controlla e attua, in coerenza con le direttive del Direttore, le attività definite nel Programma annuale delle attività dell'ANVUR, gestendo le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- b) fornisce periodicamente al Direttore gli elementi programmatico-gestionali di competenza, ai fini della formulazione del bilancio preventivo annuale e triennale e del rendiconto;
- c) fornisce al Direttore, entro il 30 settembre di ogni anno, i contenuti di pertinenza per l'elaborazione del Programma annuale delle attività relativo all'anno successivo;
- d) elabora e trasmette al Direttore, almeno semestralmente, un rapporto sintetico sui risultati delle attività, in relazione agli obiettivi di performance, completo di elementi di autovalutazione;
- e) propone al Consiglio e al Direttore l'istituzione di gruppi di esperti valutatori di cui all'art. 12, comma 4, lettera d) del Decreto, necessari per le attività di competenza dell'Area;
- f) propone al Direttore l'attribuzione dell'incarico ai Responsabili di Unità Organizzative e gli eventuali atti di organizzazione interna;
- g) cura, con il supporto della Segreteria Tecnica/Affari Legali, la predisposizione delle memorie relative al contenzioso dell'Area di riferimento e la relativa sottoscrizione;
- h) concorre alla pianificazione annuale dei fabbisogni di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi utilizzati dell'Area sottoscrivendo le relative schede per l'attivazione dei servizi, il collaudo e la verifica a consuntivo dell'esecuzione degli stessi;

- i) valuta il personale assegnato all'Area.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Dirigenti delle Aree comunicano al Direttore e al Dirigente dell'Area amministrativo-contabile tutti gli elementi utili alla formulazione del Bilancio di previsione dell'esercizio che ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo.
3. L'incarico di Dirigente di Area è conferito, su proposta del Direttore, dal Consiglio. La durata dell'incarico, fatto salvo il limite di età per il collocamento in quiescenza, non può essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di cinque anni. L'incarico è rinnovabile.
4. L'incarico può essere revocato prima della scadenza in caso di rilevanti modifiche dell'assetto organizzativo dell'Agenzia o su proposta del Direttore, previa deliberazione del Consiglio, in conseguenza di:
  - a) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi previste dal presente regolamento o altra causa che non consenta la prosecuzione del rapporto;
  - b) gravi inadempienze riscontrate in relazione ai propri compiti istituzionali e/o valutazione negativa sui risultati raggiunti espressa dal Consiglio, con particolare riferimento alla grave o reiterata inosservanza delle direttive formulate dal Presidente e dal Direttore.
5. In caso di dimissioni, impedimento o revoca dall'incarico prima del termine dello stesso, le funzioni di Dirigente di Area sono svolte temporaneamente da un facente funzioni nominato dal Direttore.

#### **Art. 13 – Responsabile di Unità Organizzativa**

1. Al Responsabile di Unità Organizzativa sono attribuite le funzioni di responsabilità relative alle attività svolte nella propria Unità Organizzativa. In particolare, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del presente regolamento, il Responsabile di Unità Organizzativa ha il compito di:
  - a) coordinare e gestire le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alla propria Unità Organizzativa, in coerenza alle direttive del Direttore ovvero del Dirigente di Area;
  - b) predisporre, con cadenza almeno semestrale, un rapporto sintetico sui risultati delle attività, in relazione agli obiettivi di performance;
  - c) curare le attività di studio e approfondimento della normativa relativa all'attività di competenza della propria Unità Organizzativa;
  - d) coordinare gli eventuali gruppi di lavoro formati da esperti, di cui gli viene assegnata la responsabilità;
  - e) fornire al Dirigente, entro il 30 settembre, i contenuti predisposti dalla propria Unità Organizzativa per l'elaborazione del Programma annuale delle attività dell'Agenzia e ogni elemento utile alla definizione dei fabbisogni delle risorse umane, delle esigenze finanziarie e strumentali;
  - f) gestire i processi amministrativi e valutativi di competenza della propria Unità Organizzativa;
  - g) predisporre le istruttorie e gli atti a supporto delle decisioni del Dirigente di Area, del Direttore e del Consiglio.
2. L'incarico di responsabile di Unità Organizzativa ha durata triennale e può essere rinnovato. L'incarico può essere revocato prima della scadenza in conseguenza di:
  - a) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi previste dal presente Regolamento o altra causa che non consenta la prosecuzione del rapporto;
  - b) gravi inadempienze riscontrate in relazione ai propri compiti istituzionali e/o valutazione negativa sui risultati, con particolare riferimento alla grave o reiterata inosservanza delle direttive formulate dal Direttore o dal Dirigente;
  - c) rilevanti modifiche dell'assetto organizzativo dell'Agenzia o delle funzioni attribuite all'Unità Organizzativa.

## TITOLO IV – ORGANI CONSULTIVI E DI VALUTAZIONE

### Art. 14 – Comitato Consultivo

1. Il Comitato, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio, ai sensi dell'art. 11 del Decreto, dà pareri e formula proposte al Consiglio, in particolare sul Programma annuale delle attività dell'Agenzia e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.
2. Il Comitato resta in carica quattro anni. Elegge tra i propri componenti un Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

### Art. 15 – Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 il Consiglio dell'Agenzia nomina, su proposta del Presidente e previa selezione a seguito di avviso pubblico, l'OIV.
2. L'OIV dell'Agenzia ha forma monocratica; è individuato tra persone iscritte nell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance istituito presso il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e resta in carica per tre anni.
3. L'OIV esercita il controllo strategico dell'Agenzia ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e i compiti di cui all'art. 14, comma 2, del menzionato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

### Art. 16 – Comitato di Garanzia

1. Il riesame dei rapporti di valutazione di cui all'articolo 4, comma 2 del Decreto è istruito da un apposito Comitato di Garanzia composto da tre componenti esterni all'Agenzia, adeguatamente rappresentativi dei soggetti valutati, secondo modalità definite dal Consiglio e in conformità agli *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)*.
- 1-bis Per ciascun componente del Comitato di Garanzia è designato contestualmente un supplente, secondo le medesime modalità previste per i titolari del Comitato. I supplenti subentrano in caso di impedimento, assenza programmata, conflitto di interesse o indisponibilità dei rispettivi componenti effettivi e percepiscono compensi esclusivamente per le procedure nelle quali intervengono.
2. All'esito della valutazione finale deliberata dal Consiglio e trasmessa al Ministero, le Istituzioni interessate possono richiederne il riesame, ai sensi del comma 3, solo per una volta ed entro dieci giorni dal ricevimento.
3. Il Comitato di Garanzia esamina le richieste di riesame relative a:
  - a) gravi violazioni nella procedura che ha condotto alla valutazione finale;
  - b) palesi incoerenze o incongruenze nella formulazione del giudizio finale rispetto alle controdeduzioni formulate dall'Istituzione, qualora incidano sostanzialmente sull'esito della valutazione;
  - c) violazioni del codice etico dell'Agenzia.
4. All'esito della valutazione effettuata, il Comitato di Garanzia comunica al Consiglio, con specifica motivazione, l'ammissibilità o meno dell'istanza. In caso di ammissibilità, propone:
  - a. di rivedere la decisione, tenendo conto degli elementi emersi dall'analisi condotta dal Comitato di Garanzia stesso;
  - b. di confermare la decisione già assunta.
5. Il Consiglio, acquisito il parere del Comitato di Garanzia, comunica entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta di riesame l'accoglimento o meno della stessa.

## **TITOLO V – PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

### **Art. 17 – Programma annuale delle attività**

1. Il Programma annuale dell’Agenzia definisce le attività di valutazione delle Università, delle Istituzioni AFAM e degli Enti di ricerca da sviluppare nel periodo di riferimento e individua gli obiettivi valutativi dell’Agenzia, tenendo anche conto della sua partecipazione alle iniziative e ai progetti europei, delle esperienze nazionali ed internazionali condotte nel campo della valutazione nonché dell’evoluzione normativa nel settore della formazione superiore e della ricerca.
2. Il Programma annuale delle attività dell’ANVUR, coerentemente con le attività previste agli articoli 3 e 4 del presente regolamento e dall’art. 2, comma 138 della legge 24 novembre 2006, n. 138 risponde alle esigenze di:
  - a) valutazione esterna della qualità delle attività delle Università, delle Istituzioni AFAM e degli Enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, con particolare riferimento alla qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico, nonché delle singole strutture dei predetti enti;
  - b) valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione;
  - c) indirizzo delle attività di valutazione demandate ai Nuclei di Valutazione interna delle Istituzioni della formazione superiore e della ricerca.
3. In particolare, il Programma annuale delle attività dell’Agenzia definisce:
  - a) gli obiettivi valutativi nel breve e nel medio periodo con proiezione annuale, biennale e triennale;
  - b) le linee di sviluppo delle attività di valutazione dell’Agenzia, anche tenuto conto dell’esperienza pregressa e degli obiettivi valutativi programmati nei diversi ambiti di valutazione e di organizzazione interna dell’Agenzia;
  - c) il programma di dettaglio da avviare nel corso della prima annualità di vigenza del Programma;
  - d) i portatori di interesse da coinvolgere nello sviluppo delle attività di valutazione;
  - e) le linee di sviluppo delle collaborazioni dell’Agenzia con gli organismi internazionali operanti nel campo della valutazione;
  - f) le linee di collaborazione e di coordinamento con altre amministrazioni dello Stato ed organismi pubblici e privati nel settore della valutazione, attivate e/o da attivare.
4. Il Programma annuale delle attività dell’Agenzia è formulato in misura compatibile con le previsioni finanziarie ed economiche dell’Agenzia stessa, tenendo altresì conto di quanto emerso nell’ambito dell’attività svolta e del confronto con i portatori di interesse che partecipano o sono oggetto di valutazione da parte dell’Agenzia.
5. Il Consiglio approva il suddetto Programma entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto conto anche delle informazioni, delle proposte tecniche e dei supporti conoscitivi necessari assicurati dal Direttore ed elaborati dalle Aree e dalle relative Unità Organizzative per le materie di propria competenza.
6. Il Presidente sovrintende alla predisposizione della proposta del Programma annuale delle attività dell’Agenzia e la sottopone per l’approvazione al Ministro, previa deliberazione del Consiglio.

### **Art. 18 – Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca**

1. L'Agenzia, in conformità a quanto previsto all'art. 4, comma 3 del Decreto, redige ogni due anni il Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca, che viene presentato al Ministro per la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e al Parlamento.
2. Il Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca illustra lo stato del sistema e la sua evoluzione nel tempo. Il Rapporto, in particolare:
  - a) descrive gli adeguamenti del sistema universitario e della ricerca anche a seguito delle riforme normative intervenute nel settore;
  - b) offre elementi di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del sistema nonché dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione, anche dando conto degli esiti delle valutazioni compiute dall'Agenzia nel biennio precedente;
  - c) fornisce una analisi comparata del sistema universitario e della ricerca italiano rispetto al contesto internazionale;
  - d) approfondisce, attraverso l'analisi di dati e informazioni su ambiti tematici di particolare interesse, l'impatto delle politiche per il sistema universitario e della ricerca.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 19 – Trasparenza**

1. L'Agenzia assicura la trasparenza e la pubblicità delle informazioni relative alla propria attività, utilizzando tutti gli strumenti e le forme di informazione e comunicazione previste all'art. 2 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
2. In particolare, l'Agenzia garantisce la pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle notizie relative alla propria struttura e dotazione organica, ai criteri e alle metodologie per la valutazione da essa definiti, ai risultati delle proprie analisi e valutazioni, nonché ad ogni altro aspetto della propria attività istituzionale, conformemente alla normativa vigente.
3. L'Agenzia cura, ogni due anni, la pubblicazione del Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, comma 3 del Decreto, nonché dei rapporti annuali, delle relazioni e delle pubblicazioni predisposte dall'Agenzia stessa.
4. Al fine di garantire la massima trasparenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'Agenzia cura la pubblicazione, in apposite sezioni del proprio sito istituzionale, di specifiche informazioni rivolte a rendere noti agli interlocutori esterni i risultati delle proprie analisi e della propria attività di valutazione.

### **Art. 20 – Entrata in vigore**

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia e viene contestualmente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. La struttura organizzativa di cui all'articolo 11 sarà operativa a conclusione del conferimento degli incarichi di responsabilità delle Aree e delle Unità Organizzative con provvedimento del Direttore. Fino a tale fase resta in vigore la struttura organizzativa prevista dal Regolamento di organizzazione e funzionamento da ultimo modificato con delibera del Consiglio Direttivo n. 182 del 2 novembre 2017.